

TRIBUNALE ROMA

(SEZ. OSTIA)

18 MARZO 2004

GIUDICE MORICONI

PARTI: M. L.C.

(avv. Vocino)

RADIO LUNA ROMA

(avv.ti Barneschi, Mormile)

Dati personali • Dati sanitari • Affezione da HIV • Notizia di cronaca • Diffusione • Alterazione del nome al fine di renderlo non riconoscibile • Liceità.

In mancanza del consenso dell'interessato non è consentita al giornalista la diffusione di dati personali riguardanti la salute dell'individuo. Non sussiste tuttavia illecito qualora i

fatti, riferiti in modo completo per una corretta informazione del pubblico, non siano riconducibili all'interessato per avere il cronista provveduto a modificare il cognome dell'interessato sì da non renderlo riconoscibile (nel caso di specie si trattava di un soggetto malato di AIDS e nelle more deceduto coinvolto in una indagine di polizia giudiziaria il cui cognome era stato significativamente cambiato).

Non si ritiene che l'atto di citazione sia inficiato da nullità per genericità della *causa pretendi* e del *petitum*.

Non v'ha dubbio che l'atto introduttivo sia carente sotto diversi profili e che sia poco motivato ed approfondito.

Pur tuttavia quel che l'estensore non ha detto (ma ha solo — poco diligentemente — sottinteso) è in qualche modo fatto notorio, vale a dire che la malattia HIV è nel sentire comune associata, a torto o ragione, a costumi di vita tipici di determinate persone (omosessuali, tossicodipendenti) ritenuti non propriamente modelli da imitare e che di conseguenza evoca nella collettività il timore di non precisate terrorizzanti e poco controllabili forme di contagio.

Ciò detto l'attrice avrebbe dovuto quanto meno allegare come e perché da ciò e dal fatto che il figlio fosse stato bollato, nel corso di un trasmissione televisiva e quindi pubblicamente, secondo lei in modo illecito, come portatore di AIDS (e per questo deceduto), fosse derivato un danno sia al figlio M.D. e sia ai suoi prossimi congiunti. Ma questo non centra con la nullità della domanda che è chiara nell'oggetto, che è il richiesto risarcimento dei danni conseguiti. C'entra piuttosto con la possibilità di conseguire una decisione favorevole nel merito, il che è un'altra cosa.

Dalla difesa della spa Radio luna Roma emerge con chiarezza che la stessa non nega di avere effettuato l'affermazione contestata ma precisa che tale notizia fu divulgata (e quindi appresa dalla convenuta) nel corso di una conferenza stampa su un'importante operazione antidroga da

* La decisione, pur facendo riferimento all'abrogata L. 675/96 e non al D.Lgs. 196/2003 entrato in vigore il 1 gennaio 2004, interviene sulle problematiche della essenzialità dell'informazione trattata dagli artt. 6, 8 e 10 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, annesso al citato D.Lgs. 196/03.

L'efficacia scriminante all'espedito della modifica significativa del cognome dell'interessato, sì da renderlo non riconoscibile, se può nel caso di specie apparire soluzione di buon senso, potrebbe aprire problemi seri qualora la persona fittiziamente identificata dovesse dolersi della attribuzione di fatti non veri.

parte dei funzionari dell'Arma dei Carabinieri nella circostanza indicata nei capitoli di prova di cui alla memoria *ex art.* 184 c.p.c. e che la spa Radio Luna Roma prudenzialmente modificò leggermente all'atto della messa in onda il cognome dell'imputato di cui non venne trasmessa la fotografia.

A tale riguardo venivano ammesse le prove documentali e orali (per interpellato e con due testimoni per parte) richieste dalle parti.

Assume inoltre rilevante importanza la videocassetta contenente l'estratto dell'edizione del notiziario del 14 luglio 2000 h. 23,00 relativo al fatto oggetto di causa depositata dalla convenuta.

Su tale mezzo di prova (in linea di principio ammissibile rientrando sicuramente la videocassetta fra *le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche ed in genere ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose* di cui all'art. 2712 c.c.) l'attrice è rimasta del tutto agnostica, nonostante che avrebbe dovuto porsi almeno due questioni.

La prima concerne il come pervenire al possesso materiale e giuridicamente rilevante di una copia del mezzo in oggetto.

La seconda attiene alla contestazione o meno del suo contenuto.

Quanto al primo problema se l'attore ne avesse mostrato interesse il Giudicante avrebbe disposto nell'ordine l'effettuazione di copia conforme a cura della cancelleria (come espressamente previsto dall'art. 269 decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113) ed a spese del richiedente ovvero, in caso di impossibilità pratica di procedervi da parte della cancelleria, la produzione di copia autentica a cura della parte produttrice, quale condizione di ammissibilità, nel rispetto del principio del contraddittorio, del mezzo.

Non avendolo l'attrice eccepito alcunché né avanzato richieste deve ritenersi la sua indifferenza al mezzo di prova che, non contestato, va ammesso come richiesto dovendosi ritenere genuino il contenuto della videocassetta che sarà visionato dal Giudice nel modo più appropriato e conseguentemente valutato.

Infine, il merito (che risulta condizionato dall'esito di tale esame).

Allo stato e salvo ulteriori apporti valutativi, possono essere posti i seguenti principi (dovendosi confutare l'erroneo assunto della convenuta al riguardo):

a) le condizioni di salute di una persona sono dato personalissimo della stessa;

b) il trattamento di dati personali di una persona da parte degli organi di informazione è soggetto, salve espresse deroghe di legge o consenso dell'interessato, comunque e sempre alla tutela della L. 675/1996, a prescindere che il dato personale sia custodito o meno in banche dati;

c) la diffusione da parte di organi di informazione di specifiche notizie relative al punto a) che precede va considerato con grandissimo rigore, valendo, in via di principio, il divieto assoluto di propalazione;

d) dovendosi le finalità della professione del giornalista, volte all'esclusivo perseguimento delle relative finalità, ed esercitabili nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialità, pertinenza e continenza dell'informazione riguardo ai fatti di interesse pubblico, essere ritenute in questo caso recessive rispetto all'interesse dell'individuo;

e) la violazione delle regole suddette è potenziale fonte di danno risarcibile.

Tali principi sono confermati dalla giurisprudenza della S.C. che ha in proposito affermato (cfr. Cass. 30 giugno 2001 n. 8899) che *l'inesatto trattamento di dati personali legittima l'interessato ad invocare, presso la competente autorità di garanzia, la tutela di cui agli art. 1 e seguenti della legge n. 675 del 1996 a prescindere dalla circostanza che il dato personale inesattamente riportato sia custodito in una banca dati, ovvero sia soltanto diffuso, come nella specie, nell'esercizio di attività giornalistica (e, pertanto, non sia destinato, in tal caso, ad alcuna « archiviazione »)*. La legge 675 del 1996, difatti, pur riservando particolare rilievo ai dati personali che presuppongano un'attività di archiviazione in banche dati, è pur tuttavia funzionale, nelle sue linee generali, alla difesa della persona e dei suoi fondamentali diritti — che possono ben essere lesi dal trattamento anche solo giornalistico dei dati medesimi, in considerazione della loro sola diffusione, ed a prescindere dalla conseguente strutturazione in archivio — e tende ad impedire che l'uso astrattamente legittimo del dato personale avvenga con modalità tali da renderlo lesivo di tali diritti, con riferimento, pertanto, al trattamento del dato stesso inteso « tout court », e non limitato alla sola vicenda dell'archiviazione in banca dati, senza che, in contrario possa invocarsi il principio costituzionale della libertà di stampa di cui all'art. 21 della Carta fondamentale, non potendosi legittimamente sovrapporre, confondendole, la nozione di « notizia » con quella di « dato personale ».

D'altra parte la legge 675 cit. dispone che (art. 20) che *la comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse, fra l'altro, nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e nel rispetto del codice di deontologia di cui all'art. 25; con la precisazione (art. 21) che i dati personali ..., idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante (salvi i casi ivi previsti per gli esercenti le professioni sanitarie); nonché (art. 18) che chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile.*

Ma in particolare va evidenziato il dettato dell'art. 25 secondo cui *salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell'interessato non è richiesto quando il trattamento dei dati di cui all'art. 22 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo trattamento, non si applica il limite previsto per i dati di cui all'art. 24. Nei casi previsti dal presente comma, il trattamento svolto in conformità del codice di cui ai commi 2 e 3 può essere effettuato anche senza l'autorizzazione del Garante.*

In definitiva pertanto per i dati personali riguardanti la salute dell'individuo non è consentita al giornalista in mancanza di consenso, alcuna possibilità di diffusione.

Ciò premesso, nel merito va rilevato che nel caso di specie non sussiste alcuna responsabilità della convenuta la quale nell'espore le notizie sull'arresto di una banda di malviventi che aveva imperversato nel territorio

di competenza della Compagnia dei Carabinieri di Ostia si è attenuta scrupolosamente alle regole sopra indicate.

In particolare fra le deposizioni acquisite risulta veritiera e corrispondente ai fatti quella di Federico Ruffo che aveva lavorato fino al 2001 per Teleradio Ostia e che riferiva che *presso la Compagnia dei CC di Ostia vi fu una conferenza stampa alla quale fui presente. In tale occasione fu riferito fra l'altro che tal « Massimo Angeli » era stato coinvolto nelle operazioni dei Carabinieri che fu illustrata, ma non è stato arrestato in quanto ceduto, in quanto affetto da AIDS con sopravvenute complicazioni. Esattamente ciò così come è stato riferito è stato poi diffuso nei tre passaggi giornalieri del servizio relativo di Radio Luna. Fra le immagini dei componenti della banda diffuse non vi era quella di M.D'A. ma quella degli altri componenti della banda di Dragona.*

Quanto sopra corrisponde al contenuto della videocassetta versata in atti dalla convenuta dove l'immagine ed il nome di M.D'A. non vengono mai mostrata e riferito limitandosi il cronista a mostrare le fotografie preparate dai CC con sottostanti nomi (e non vi è quella del D'A.) ed a riferire di un tale « Massimo Angeli » non arrestato perché deceduto per AIDS.

Il diritto di cronaca è stato come si vede al meglio coniugato dalla convenuta con il diritto alla riservatezza dell'interessato (e dei suoi aventi causa) essendo stati riferiti i fatti in modo completo quanto basta per una corretta informazione del pubblico senza tuttavia fare riferimento ad un soggetto che peraltro essendo deceduto non era più sottoposto a procedimento penale.

La possibilità che dall'assonanza dei nome detto potesse pervenirsi a quello vero non implica responsabilità in quanto solo da parte della ristretta cerchia dei soggetti interessati specificamente e da vicino ai fatti e già evidentemente meglio informati potevano essere tratte ulteriori e più esatte conseguenze.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

La sentenza è per legge esecutiva.

P.Q.M. — definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:

— Rigetta le domande di M.C.

— Condanna M.L.C. al pagamento delle spese di causa che liquida in favore della convenuta in complessivi € 1.000,00, di cui € 110,00, per spese, oltre IVA e CAP.